

AUTO

**Contratto per l'assicurazione
della responsabilità civile verso terzi
derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, nonché dei rischi
di danni in conseguenza di incendio,
furto o altri eventi riguardanti
motocicli, motocarrozette, ciclomotori**



Motoveicoli

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del Contratto

Prima della sottoscrizione del Contratto
leggere attentamente la Nota Informativa

UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione
e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.

PAGINA VUOTA

NOTA INFORMATIVA CICLOMOTORI, MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE

I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 01/08/2013.

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Si informa il contraente che è possibile richiedere, presso i punti vendita e tramite il sito internet [www.ubiassicurazioni.it], il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato relativo ai diversi tipi di motoveicoli, redatto sulla base degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa ed alla formula contrattuale scelta dallo stesso contraente tra quelle offerte dall'impresa.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento Trasparenza.

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione.

Avvertenza: La compagnia rinvia al proprio sito internet www.ubiassicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni Generali

UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Milano, Via Tolmezzo 15 - 20132, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito internet: www.ubiassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica certificata: ubiassicurazioni.pec@legalmail.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d'iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell' Impresa

UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70.108.219, di cui Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.296.219 a titolo di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità dell'Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Garanzia 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE -TITOLO I

AVVERTENZE: La garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni, Si richiama l'attenzione sugli Articoli n° 1, 2, 3, 4 delle condizioni.

La presente garanzia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi l'Impresa a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del motoveicolo assicurato (Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione).

In relazione alla presente garanzia, l'Impresa adotta la formula tariffaria **Bonus Malus**, che prevede la **variazione della classe di merito** (e quindi del premio) in funzione dei sinistri con accertata responsabilità principale, pagati anche a titolo parziale nel corso del periodo di osservazione (condizione aggiuntiva F. Bonus Malus).

E' possibile per il Contraente acquistare le estensioni di copertura della garanzia relativa all'assicurazione dei rischi della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di seguito elencate, in relazione alle quali si rinvia per maggiori dettagli alle Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio), rispettivamente richiamate:

- A. motoveicoli adibiti a scuola guida
- B. Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozzette date a noleggio con conducente
- D. Rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
- H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
- I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde

DIRITTO DI RIVALSA DELL'IMPRESA:

Nei casi elencati agli **Artt. 2 – Esclusioni e Rivalsa, 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze. 4 – Estensione territoriale** (e in tutti gli altri casi in cui non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'Art. 144 CDA), **l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

A parziale deroga dell'Art. 2, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa, sottoscrivendo le condizioni aggiuntive “D” e “H” (vedi l'apposita sezione delle Condizioni - Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria e speciali, valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio).

Il contratto di Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è stipulato “senza tacito rinnovo”, e il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 della data di scadenza indicata in polizza.

L'Impresa tuttavia, manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, salvo che entro i predetti 15 giorni non sia stata stipulata una nuova Polizza a copertura del medesimo rischio, nel qual caso la Polizza cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova Copertura assicurativa.

L'Impresa invia al Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – una comunicazione scritta contenente l'approximarsi della scadenza contrattuale e si riserva la facoltà di trasmettere al Contraente una proposta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità con l'indicazione del premio da versare per la proroga della Polizza. Il Contraente può esprimere il proprio consenso alla proroga della Polizza recandosi presso il punto vendita a cui è assegnato il contratto; le nuove condizioni di Polizza si intenderanno accettate con il pagamento del nuovo premio.

E' prevista l'emissione di coperture temporanee con durata che va da un giorno ad un massimo di sei mesi.

Garanzia 2 – COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

*AVVERTENZE: le garanzie sono soggette a **limitazioni**, di seguito descritte sinteticamente. **Si richiama l'attenzione sui singoli articoli delle condizioni.***

Pacchetto che comprende le seguenti garanzie:

Art. 15.1 - Responsabilità civile dei trasportati

La garanzia copre, nei limiti dei massimali indicati in Polizza per la garanzia 1, i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione dai trasportati a bordo del motoveicolo.

AVVERTENZA: Sono esclusi i danni al motoveicolo.

Art. 15.2 - Danni provocati dai figli minori

La garanzia copre, nei limiti dei massimali indicati in Polizza per la garanzia 1, i danni arrecati a terzi (a seguito di circolazione del motoveicolo assicurato) causati dai figli minori non emancipati o da altre persone soggette a tutela dell'Assicurato e con lui conviventi (come da art. 2048 C.C., 1° comma).

AVVERTENZE: la circolazione deve avvenire all'insaputa dell'Assicurato.

Art. 15.3 - Spese di dissequestro

Vengono rimborsate le spese legali sostenute per il dissequestro del motoveicolo.

*AVVERTENZE: il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria deve essere a seguito di incidente derivante dalla circolazione. UBI Assicurazioni rimborsa al **massimo € 250 per sinistro**.*

Art. 15.4 - Danni per soccorso vittime della strada

La garanzia copre le spese sostenute per eliminare i danni da imbrattamento del Motoveicolo assicurato, causati soccorrendo vittime di incidente stradale.

AVVERTENZE: UBI Assicurazioni rimborsa al massimo € 250 per sinistro.

Art. 15.5 - Collisione con veicoli non assicurati

La garanzia copre i danni, in caso di incidente stradale da circolazione con altro veicolo non assicurato per la Responsabilità Civile Auto.

*AVVERTENZE: il veicolo danneggiante deve essere identificato da targa, deve esistere verbale o denuncia alle autorità dell'accaduto. **UBI Assicurazioni rimborsa al massimo € 5.000** (il rimborso viene calcolato in base al grado di responsabilità del danneggiante – Art. 2054 C.C.)*

Art. 15.6 - Ricorso Terzi

La garanzia copre i danni (sia a persone, che cose o animali) in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio del Motoveicolo assicurato, quando non si trova in circolazione ai sensi del D. Lgs. N. 209 /2005.

*AVVERTENZE: **la garanzia copre al massimo € 260.000 per Sinistro.***

Sono esclusi i seguenti danni da inquinamento dell'ambiente e alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del proprietario del Motoveicolo.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell'Impresa.

Garanzia 3 – INCENDIO E FURTO

*AVVERTENZE: Si richiama l'attenzione sull'**art. 17 – Esclusioni**; condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell'indennizzo.*

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia copre i danni al motoveicolo assicurato causati da incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate e Furto (consumato o tentato), Rapina, compresi i danni arrecati al Motoveicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del motoveicolo.

Sono altresì compresi i danni subiti dal motoveicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.

*AVVERTENZE: **Se il valore assicurato al momento del sinistro, copre solo una parte del valore del motoveicolo (Art. 55 – Determinazione dell'ammontare del danno), l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del C.C.). La garanzia e' prestata con l'applicazione di uno scoperto (art. 18). ESEMPIO: scoperto del 15% con un minimo di € 206 (franchigia). Per un danno liquidabile di € 6000, € 900 non vengono liquidati. Per un danno di € 1000, essendo il 15% (€ 150) inferiore al minimo previsto, non vengono liquidati € 206.***

Si richiama l'attenzione sui seguenti articoli:

Art. 16.1 – 16.2

AVVERTENZE: gli articoli indicano come viene determinato il valore da assicurare e come viene adeguato ad ogni rinnovo.

Il Contraente deve chiedere l'adeguamento ad ogni scadenza annuale (art. 16.2)

Garanzia 4 – TUTELA LEGALE

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

Si richiama l'attenzione sui seguenti articoli: 21 – Massimale di polizza, 22 – Oggetto dell'assicurazione, 22.3 – Delimitazioni, 23 – Limiti territoriali, 24 – Decorrenza della garanzia, 27 – Prescrizione - **condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell'indennizzo. Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole garanzie.**

La garanzia rimborsa l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali (entro il massimale indicato in polizza, **Art. 21**) per tutti i casi elencati nelle Condizioni all'**Art. 22.2 – Rischi Assicurati**.

Le garanzie vengono prestate (per eventi connessi alla circolazione del motoveicolo) a favore di: proprietario, conducente autorizzato o locatario in base ad un contratto di leasing (**Art. 22.1 – Assicurati**).

Nel caso sia necessaria la difesa in sede penale (la garanzia copre tutti i gradi di appello in sede civile o penale), oppure quando l'Ufficio Tutela Legale non giunge ad una bonaria definizione delle controversie, la pratica viene trasmessa al Legale, la cui scelta da parte dell'Assicurato è regolata dall'Art. 25.2.

Eventuali disaccordi fra Impresa e Assicurato verranno valutati da un Arbitro o dal Presidente del tribunale competente (**vedi Art 25.1**)

AVVERTENZE: *l'elenco degli oneri compresi nell'assicurazione ed i limiti di indennizzo (fermo quanto previsto all'Art. 21) sono indicati nell'Art.22 – Oggetto dell'Assicurazione.*

In caso di sinistro l'Assicurato deve informare subito l'intermediario dell'accaduto e comunicare il nominativo del legale prescelto (oppure viene nominato dall'Impresa, vedi Art. 25.2).

Entro 5 giorni dal sinistro, l'Assicurato deve trasmettere all'impresa gli atti giudiziari e ogni altro documento inerente all'accaduto (Art. 25). Dopo l'apertura del sinistro, l'Assicurato non può addivenire ad alcuna transazione della vertenza direttamente con la controparte (**Art. 25.1**).

Onorari, competenze e spese liquidate giudizialmente o transattivamente verranno corrisposte a UBI Assicurazioni, che le ha sostenute (**Art. 26**).

Gli oneri fiscali conseguenti alla prestazione della garanzia sono a carico dell'Assicurato (art. 28).

Garanzia 5 – ASSISTENZA

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

Assistenza si compone di una serie di garanzie (di seguito elencate) che, in caso di sinistro

(vedi **Definizioni specifiche della Garanzia 5**) verificatosi nel corso di validità della polizza, determina la richiesta delle prestazioni di Europ Assistance da parte dell'Assicurato.

Il pacchetto di prestazioni si divide in tre gruppi:

- **Prestazioni senza franchigia chilometrica (da Art. 29 a 32)**

Art. 29 Soccorso stradale – Art. 30 Depannage / Officina mobile – Art. 31 Recupero fuoristrada del veicolo – Art. 32 Veicolo in sostituzione.

AVVERTENZE: prestazioni operanti quando il motoveicolo (a causa di un sinistro) non sia utilizzabile. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.

- **Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza, o domicilio abituale dell'assicurato (da Art. 35 a 38)**

Art. 35 Spese d'albergo – Art. 36 Rientro o proseguimento del viaggio – Art. 37 Recupero del veicolo riparato – Art. 38 Autista a disposizione a seguito di infortunio.

AVVERTENZE: prestazioni operanti quando il motoveicolo (a causa di un sinistro) non sia utilizzabile e l'Assicurato, infortunato, necessita assistenza. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.

- **Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all'estero (da Art. 39 a 50)**

Art. 39 Rientro sanitario – Art. 40 Trasporto salma – Art. 41 Rientro con un familiare – Art. 42 Viaggio di un familiare – Art. 43 Accompagnamento dei minori – Art. 44 Interprete a disposizione – Art. 45 Anticipo spese di prima necessità – Art. 46 Anticipo cauzione penale – Art. 47 Segnalazione legale – Art. 48 Recupero del veicolo dopo il furto o rapina – Art. 49 Invio pezzi di ricambio – Art. 50 Rimpatrio del veicolo.

AVVERTENZE: prestazioni operanti quando il motoveicolo (a causa di un sinistro AVVENUTO ALL'ESTERO) non sia utilizzabile e/o l'Assicurato, infortunato, necessita assistenza. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.

- **Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici**

Art. 51 Auto sostitutiva sul posto

LE CONDIZIONI DI POLIZZA ILLUSTRANO LE MODALITA' DI RICHIESTA
DI ASSISTENZA PER I CASI SOPRA ELENCATI

4. Soggetti esclusi dall'assicurazione

Si rinvia all'**Art. 2.1 Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall'assicurazione**, delle condizioni generali, Titolo I, per l'individuazione dei soggetti esclusi dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità

Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio (Art. 3)

AVVERTENZE: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione** (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). **Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.** Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

6. Premio di Polizza

Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E' concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%. Si vedano gli articoli 5.1 Parte I e 2.1 Parte II per gli aspetti di maggior dettaglio.

Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie descritte nella Parte II della Polizza.

Qualora la Polizza preveda il frazionamento del premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l'intero anno.

Le Coperture assicurative oggetto della presente Polizza, verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio della Copertura assicurativa 1 è comprensivo del compenso provvigionale previsto per l'intermediario. L'aliquota provvigionale e l'importo trattenuto dall'intermediario (per la sola Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) sono esposti sul Preventivo di polizza e sulla Polizza (calcolati in rapporto al Premio annuo comprensivo di imposte e dell'aliquota per il servizio Sanitario Nazionale).

E' consentito il pagamento del premio nelle seguenti modalità:

- Assegno
- Bonifico bancario.

AVVERTENZE: è previsto il rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle aliquote per il Servizio Sanitario Nazionale e delle Imposte), nel caso di trasferimento di proprietà del motoveicolo **(Art. 8, punto a), nei casi di cessazione del rischio (dettagliati all'Art. 10) e nel caso di furto del motoveicolo (art. 15).**

Il diritto al rimborso del premio prevede la consegna da parte dell'Assicurato di documentazione descritta negli articoli sopra citati.

7. Informativa in corso di contratto

L'Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della Polizza, contenente le informazioni riferite alla scadenza della Polizza stessa riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti e si riserva la facoltà di inviare al Contraente una proposta di prosecuzione del Contratto per una ulteriore annualità comunicando il premio da versare per la proroga della Polizza. Unitamente alla comunicazione viene trasmessa l'attestazione sullo stato del rischio.

AVVERTENZE: *l'attestazione sullo stato del rischio non viene emessa nei casi elencati all'art. 11.4*

8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

Per i dettagli si richiama l'attenzione sulla condizione aggiuntiva F – Bonus Malus

Nel caso di assicurazione di autoveettura precedentemente assicurata con altra Compagnia, **l'Assicurato è tenuto alla consegna dell'attestazione sullo stato del rischio in originale ed in corso di validità (vedi AVVERTENZE).**

Il Contratto viene assegnato alla classe CU riportata sull'attestazione, (TABELLA 2 della condizione aggiuntiva F).

Nel caso in cui il contratto per il medesimo veicolo sia stipulato dopo la scadenza indicata sull'attestazione, ma nel periodo di validità della stessa, il contratto viene assegnato alla classe di merito indicata, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Nel caso l'attestazione sia scaduta, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (per assicurare il medesimo veicolo indicato nell'attestato) viene assegnata la classe di merito 14 della TABELLA 1.

E' possibile assegnare il contratto di un ulteriore nuovo veicolo (di Prima Immatricolazione o qualora sia in corso il passaggio di proprietà) alla classe di merito risultante dall'ultima attestazione conseguita su altra polizza, nei termini indicati alla condizione aggiuntiva F – Bonus Malus, TABELLA 2 (D.L. n. 40 del 2/4/2007 – Decreto Bersani).

AVVERTENZE: *la validità dell'attestazione è di 5 anni dalla data di scadenza indicata sullo stesso documento; nel caso l'attestazione sia scaduta, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (per assicurare il medesimo veicolo indicato nell'attestato) viene assegnata la classe di merito 14 della TABELLA 1.*

Nel caso di provenienza da precedente copertura temporanea, l'Assicurato è tenuto alla consegna di copia della stessa, che HA VALORE DI ATTESTAZIONE E NE SEGUE LE MEDESIME CONDIZIONI.

E' possibile assegnare il contratto di un ulteriore nuovo veicolo (di Prima Immatricolazione o qualora sia in corso il passaggio di proprietà) alla classe di merito risultante dall'ultima attestazione conseguita su altra polizza, nei termini indicati alla condizione aggiuntiva F – Bonus Malus, TABELLA 2 (D.L. n. 40 del 2/4/2007 – Decreto Bersani).

LA MANCATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DETERMINA L'ASSEGNAZIONE IN CLASSE 18° (SALVO I CASI STABILITI DAL D.L. N. 40 DEL 2/4/2007). L'ASSICURATO HA TRE MESI DI TEMPO (DALLA DATA DI EFFETTO DEL CONTRATTO) PER CONSEGNARE L'ATTESTAZIONE IN ORIGINALE O I DOCUMENTI MANCANTI, ED USUFRUIRE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA.

La classe di merito CU indicata sull'attestato è comune a tutte le compagnie, è pertanto un utile strumento di confronto fra proposte di differenti Imprese.

9. Proposta di proroga del Contratto - Recesso

Nei casi in cui sia stata stipulata la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore (e la Garanzia 4 – Tutela Legale e/o la Garanzia 5 - Assistenza), il contratto di assicurazione avrà durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione e si risolve automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta. Il contratto di assicurazione non prevede, dunque, nei casi in cui sia stata stipulata la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi, il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. In tal caso l'Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di assicurazione, di anno in anno, una proposta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità **comunicando l'approssimarsi della scadenza contrattuale e il premio da versare per la proroga della Polizza**. Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, recandosi presso un intermediario incaricato dall'Impresa al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamento del premio con le modalità indicate dall'intermediario stesso.

Qualora il Contraente decida di non rinnovare il contratto, l'Impresa manterrà comunque operante la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore fino alla data di effetto di un nuovo contratto responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 14 delle Condizioni Generali – Titolo I. Fuori dai casi in cui sia stata stipulata anche la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi, il contratto di assicurazione si rinnoverà tacitamente con l'effetto che, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, sarà rinnovato per una durata pari a un anno, e così successivamente. **Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto con condizioni di Premio diverse da quelle precedentemente convenute, dovrà comunicare al Contraente il nuovo Premio almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il Premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di contratto comunicate dall'Impresa.** In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art.1901, secondo comma, del C.C. Per maggiori informazioni si rinvia agli artt. 3 e 7 delle Condizioni Generali – Parte II.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

11. Regime fiscale

I premi imponibili di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge:

- Garanzia Responsabilità civile verso terzi:
 - aliquota contributo al S.S.N. 10,5%
 - aliquota Imposte 12,5% (*)
- Garanzia Tutela Legale: aliquota imposte 12,5%
- Garanzia Assistenza: aliquota imposte 10%
- Altre garanzie presenti: aliquota imposte 13,5%

(*) fatto salvo l'applicazione da parte delle Province del D. Lgs 6 Maggio 2011 n. 68 Art. 17 che prevede un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o diminuzione.

La tabella con l'aggiornamento delle delibere provinciali è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.finanze.gov.it>

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Per i dettagli si richiama l'attenzione sull'**art. 12**.

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (**Art. 149 CdA**), si applica la nuova procedura di risarcimento diretto. L'Impresa risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

AVVERTENZE: la procedura è valida UNICAMENTE per i seguenti casi:

- in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori registrati nell'archivio nazionale (**D.P.R. 153/06**);
- se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con Impresa italiana oppure con Impresa estera che ha aderito al sistema del risarcimento diretto;
- quando la collisione avviene sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- danni ai veicoli;
- lesioni personali di lieve entità ai conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato e/o del conducente.

L'assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, in presenza delle condizioni sopra indicate, deve inviare all'Impresa richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore del call-center.

Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Nei casi diversi da quanto riportato nelle AVVERTENZE, quindi se il sinistro non rientra nella procedura di risarcimento diretto, deve essere inoltrata richiesta all'assicuratore del civilmente responsabile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in caso di decesso, i documenti seguenti:

- stato di famiglia della vittima;
- dichiarazione da parte degli eredi relativa alla speranza o meno di prestazioni da parte di assicuratori sociali.

Entro i termini stabiliti dalla legge, l'assicuratore del civilmente responsabile ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'entità della somma offerta per il risarcimento dei danni, o i motivi se non ritiene di procedere al risarcimento. L'eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere promossa nei confronti dell'Impresa che assicura il civilmente responsabile.

AVVERTENZE: la denuncia di sinistro deve essere presentata entro tre giorni dall'accadimento o dal giorno in cui l'Assicurato ne è a conoscenza (Art. 12). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'Art 1915 del Codice Civile. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

Facsimile Di Denuncia Di Risarcimento (Come Da Art. 143 D.Lgs 7/9/2005 N° 209) Allegato Alle Condizioni Di Polizza.

I danni subiti dal terzo trasportato sono risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale minimo determinato per legge. Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneggiato si può rivolgere all'assicuratore del civilmente responsabile, a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al massimale minimo di legge (Art. 141 CdA).

Art. 145 CdA - Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.

Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Art. 148 CdA - Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'Art. 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al

risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.

L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (denuncia).

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

AVVERTENZE: Il pagamento dell'Indennizzo, quando l'Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all'Art. 56, è eseguito entro trenta giorni dalla data della liquidazione. L'Impresa ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, in caso di sinistri che hanno interessato le garanzie INCENDIO E FURTO ed EVENTI SPECIALI, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria (**Art. 52**).

L'elenco completo dei centri liquidativi di UBI Assicurazioni S.p.A. è consultabile nel sito www.ubiassicurazioni.it, alla voce "chi siamo", "rete liquidativa".

13. Sinistri da circolazione con controparti estere

Il luogo di svolgimento di eventuale arbitrato è la città sede dell'Istituto di Medicina legale più vicina all'Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. Si rimanda all'**Art. 13.1** per le modalità inerenti alla richiesta di risarcimento dei danni nei seguenti casi: **Art. 13.1, punto a)** risarcimento dei danni subiti in Italia, causati da un veicolo immatricolato all'estero;

Art. 13.1, punto b) risarcimento dei danni avvenuti all'estero, causati da un veicolo immatricolato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo;

Art. 13.1, punto c) risarcimento dei danni avvenuti all'estero, subiti in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, a causa di un veicolo non identificato o non assicurato. L'articolo regola inoltre il caso di danni subiti all'estero a causa di un veicolo non immatricolato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Nel caso in cui il contratto sia stipulato nella forma Bonus/Malus, è facoltà dell'assicurato che ha causato uno o più sinistri, rimborsare tali sinistri per non incorrere all'annualità successiva nella prevista maggiorazione della classe di merito e del relativo premio, indipendentemente dall'eventuale rinnovo del contratto, nelle seguenti modalità:

- **il sinistro NON rientra nella convenzione CARD** (pertanto l'importo liquidato viene indicato nella comunicazione e nell'attestazione sullo stato del rischio,

vedi **Art. 6**). In questo caso il Contraente può rimborsare all'Impresa gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;

- **il sinistro RIENTRA nella convenzione CARD**, (pertanto **l'importo liquidato NON E' A CONOSCENZA DI UBI ASSICURAZIONI E NON VIENE INDICATO nella comunicazione e nell'attestazione sullo stato del rischio**, vedi **Art. 6**). In questo caso il Contraente deve rivolgere richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA (www.consap.it), ovvero al proprio intermediario che fornirà informazioni e potrà effettuare per conto dell'assicurato la richiesta suddetta.

15. Accesso agli atti dell'impresa

L'accesso agli atti dell'Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta a UBI Assicurazioni S.p.A. (alla Direzione, all'Unità Liquidativa competente, oppure all'intermediario) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

La richiesta deve contenere gli estremi dell'atto oggetto della richiesta.

Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo.

La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta, nei seguenti termini:

- 1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
- 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.

Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l'Impresa comunica l'eventuale rifiuto o la limitazione all'accesso, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato.

(Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestoria, dandone contestuale informazione al richiedente).

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Impresa ed indirizzati a:

UBI Assicurazioni S.p.A. - Servizio Antifrode e Reclami
Via Tolmezzo 15, 20132 Milano - Fax 02 49980492
e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Dovranno essere presentati direttamente a:

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;

il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

AVVERTENZA: In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda, che ove previsto dalle norme di legge tempo su tempo vigenti, il tentativo di Mediazione si deve esperire nei modi e nei termini previsti da tali norme.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l'Impresa e il Contraente o Assicurato, di rivolgersi all'autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo motoveicoli, che il contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto assicurativo.

Si avvertono tuttavia il Contraente e l'Assicurato che le definizioni di seguito riportate non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di Assicurazione.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il contratto di assicurazione.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI: decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209;

COLPA GRAVE: colpa per i quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi

CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione;

CONTRATTO: l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale

CU: Classe di conversione universale – Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 e provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008), da riportare nelle attestazioni sullo stato del rischio per veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con franchigia;

DOLO: azione con volontà e coscienza delle conseguenze dell'azione od omissione

ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

FASCICOLO INFORMATIVO: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario.

FRANCHIGIA: ammontare del danno, stabilito contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato.

GARANZIA: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. responsabilità civile verso terzi, incendio e furto, eventi speciali...).

GESTIONE GIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza in fase di azione giudiziaria

GESTIONE STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della ver-tenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria

IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A..

INDENNIZZO: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS: IVASS: ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

LIQUIDAZIONE: pagamento all'Assicurato prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

MASSIMALE: l'esborso massimo garantito dall'impresa in caso di sinistro

MOTOVEICOLI: ciclomotori, motocicli e motocarrozette, quadricicli leggeri

PARTI: il Contraente e l'Impresa

NOTA INFORMATIVA: documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

PREMIO: corrispettivo dovuto dal Contraente all'impresa per la cessione del rischio;

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

PROPRIETARIO: l'intestatario P.R.A., ovvero chi ha titolarità del diritto di proprietà per MOTOCICLI (compreso il coniuge in comunione dei beni).

RECESSO (o diritto di ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

REGOLAMENTO TRASPARENZA: Il Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010

SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA' DI ASSICURAZIONE: Vedi "Impresa".

UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Il rappresentante legale
Benoit Marie Thys



POLIZZA GLOBALE MOTOVEICOLI

Sommario

PARTE I

Definizioni	pag. 2 di 54
Condizioni di Assicurazione	pag. 8 di 54
Garanzia 1 – Responsabilità Civile verso terzi	pag. 8 di 54

PARTE II

Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale	pag. 29 di 54
Garanzia 2 - Complementare Responsabilità Civile verso Terzi ...	pag. 32 di 54
Garanzia 3 - Incendio e Furto.....	pag. 33 di 54
Garanzia 4 - Tutela Legale	pag. 35 di 54
Garanzia 5 - Assistenza	pag. 39 di 54
Norme che regolano i sinistri	pag. 51 di 54

PARTE I

Definizioni

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al motoveicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fono audiovisivi.

Accessorio non di serie: installazione stabilmente fissata al motoveicolo successivamente all'acquisto dello stesso;

Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio, con aumento delle probabilità del danno su cui è calcolato il premio.

Alienazione del Motoveicolo: vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del motoveicolo, cessazione della circolazione del motoveicolo.

Apparecchi fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al motoveicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettromeccanico o meccanico.

Archivio Nazionale dei veicoli: archivio in cui viene individuato ogni ciclomotore mediante targa, dati costruttivi e di identificazione;

Assicurato: il soggetto nel cui interesse si stipula l'assicurazione.

Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'Art. 1882 del Cod. Civ.

Attestazione sullo stato del rischio: documento rilasciato dall'Impresa, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;

Atto Vandalico: atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Azione del fulmine: l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Beneficiario: la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell'assicurato in conseguenza di infortunio.

Card: convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

Carta Verde: è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l'obbligo dell'assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato.

Certificato di circolazione: documento con annotati i dati costruttivi del ciclomotore e identificativi dell'intestatario.

Classe di merito CU: E' la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) quale riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento n.4 del 9 agosto 2006 e Provvedimento n.2590 dell'8 febbraio 2008), da riportare nelle attestazioni sullo stato del rischio per forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con franchigia.

Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Colpa grave: colpa per i quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Consap S.p.A: Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

Degrado: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul motoveicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

Denuncia sinistro: comunicazione scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il motoveicolo assicurato e che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.

Dolo: azione con volontà e coscienza delle conseguenze dell'azione od omissione

Eurotax Due ruote: bollettino periodico pubblicato dalla Sanguinetti Editore per la determinazione del valore dei motoveicoli nuovi od usati. Tale pubblicazione si articola in "Eurotax Giallo" e "Eurotax Blu".

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa.

F.G.V.S. – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: provvede alla corresponsione dell'indennizzo in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento dell'incidente o che vi vengano poste successivamente.

Franchigia: l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Furto: la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gestione giudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza in fase di azione giudiziaria

Gestione stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria

IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A.

Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo: l'importo dovuto all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di polizza.

Massimale: l'esborso massimo garantito dall'impresa in caso di sinistro

Motoveicolo: ciclomotori (Art. 52 – Codice della strada), motocicli e motocarrozzette (Art. 53 lettera a – Codice della strada), quadricicli leggeri e per trasporto di persone (Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994), motoslitta (Circolare Min. dei trasporti del 24/12/1970 n. 180).

Optional: l'installazione stabilmente fissata al motoveicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Parti: il Contraente e l'Impresa

Perdita Totale: il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale e il furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l'80% del valore commerciale.

Periodo di osservazione: periodo valido ai fini della corretta osservazione dei sinistri nel periodo di copertura, il "Primo periodo" inizia dal giorno della decorrenza di polizza e termina due mesi prima della scadenza dell'assicurazione, i "periodi successivi" hanno durata di dodici mesi e decorrono alla scadenza del periodo precedente.

Polizza: contratto di assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dalle condizioni di assicurazione che provano e disciplinano l'assicurazione.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: l'importo complessivamente dovuto dal Contraente, determinato in funzione dei dati del contraente, del motoveicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.

Prezzo d'Acquisto: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto o dalla quotazione del bollettino Eurotax Due Ruote Giallo.

Proprietario: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Quadriciclo leggero: è assimilabile al ciclomotore il quadriciclo ad accensione comandata alimentato a benzina con massa a vuoto inferiore a 350 Kg, velocità fino a 45 Km/h e cilindrata fino a 50 cc.; ovvero con motore non ad accensione comandata (diesel o elettrico) con massa a vuoto inferiore a 350 Kg., velocità fino a 45 Km/h e potenza fino a 4 Kw.

Quadriciclo trasporto persone: è assimilabile al motociclo/motocarrozzetta fino a 125 cc., il quadriciclo/triciclo con massa a vuoto fino a 400 Kg. e potenza fino a 15 Kw.

Rapina: la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Responsabilità principale: nel caso di sinistro che coinvolga due veicoli, è il grado di responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi, nel caso di più veicoli coinvolti è il grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti;

Responsabilità paritaria: nel caso di sinistro che coinvolga due o più veicoli, è il grado di responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Richiesta danni: comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

Risarcimento: l'importo dovuto da UBI Assicurazioni al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto: Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da UBI Assicurazioni invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa: l'esercizio del diritto che UBI Assicurazioni ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Scoperto: l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma assicurata: l'importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

Stanza di compensazione: ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card.

Surrogazione: il diritto che UBI Assicurazioni ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo

danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Terzi: persone fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione;

Valore a Nuovo: il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati.

Valore Commerciale: media delle quotazioni riportate dalla rivista specializzata "Eurotax Due Ruote" bollettini Giallo e Blù.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GARANZIA 1 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Condizioni generali di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Titolo I

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del motoveicolo descritto in contratto; limitatamente all'accesso nelle aree aeroportuali, il massimale di responsabilità civile verso terzi, si intende ridotto al minimo previsto per legge indipendentemente da quanto indicato nel contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei motoveicoli in aree private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del motoveicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di esercitazioni alla guida dell'allievo se, ove previsto, non ha preso posto anche persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore ovvero se le stesse avvengono senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- nel caso di motoveicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di motoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di motoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285.

Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 144 C.d.A., l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.

L'Impresa, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell'archivio nazionale, eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di € 2.500 qualora al momento del sinistro risultino alla guida persone diverse dal Contraente o non appartenenti al nucleo familiare del Contraente stesso, e che abbiano causato il sinistro in una Regione diversa dalla Regione di residenza del Contraente. Il diritto di rivalsa non verrà esercitato qualora il sinistro sia accaduto entro 100 chilometri dalla residenza del Contraente.

Art. 2.1 – Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall'Assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del motoveicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2 del Codice delle Assicurazioni "l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto", e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) il proprietario del motoveicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 144 del C.d.A.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate.

L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. A, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.

Art. 5 - Pagamento del Premio - effetto della Copertura assicurativa

Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.

La Copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa.

Art. 5.1 - Modalità di pagamento del Premio

Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E' concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.

Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie descritte nella Parte II della Polizza.

Qualora la Polizza preveda il frazionamento del premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l'intero anno.

Le Coperture assicurative oggetto della presente Polizza, verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 6 - Adeguamento del premio

L'Impresa, trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della Polizza, contenente le informazioni riferite alla scadenza della

Polizza stessa e si riserva la facoltà di trasmettere una proposta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità comunicando il premio da versare per la proroga della Polizza.

Art. 7 - Forma assicurativa e durata del contratto

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nella scheda di polizza.

Il contratto di assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione e si risolve automaticamente alla scadenza, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 14 – Proroga del contratto – Periodo di tolleranza.

Art. 8 - Trasferimento della proprietà del motoveicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà del motoveicolo o della sua consegna in conto vendita, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale carta verde, il Contraente può chiedere alternativamente:

- a. **la risoluzione del contratto; a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà**, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- b. **che il contratto sia reso valido per altro motoveicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni**; l'Impresa rilascerà il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, per il nuovo motoveicolo, previo eventuale conguaglio del premio; qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà **o di proprietà del coniuge in comunione dei beni**, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all'emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. **Nel caso in cui il motoveicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro motoveicolo intestato ad uno di essi.**
- c. la cessione del contratto di assicurazione; eseguito il trasferimento di proprietà il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso motoveicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del motoveicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso motoveicolo, l'Impresa assicuratrice del motoveicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del motoveicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita del motoveicolo stesso, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all'Impresa anche il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde. Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Art. 9 - Sospensione in corso di contratto

Non è consentita la sospensione del contratto in corso d'anno per i Motoveicoli, inoltre, non si possono sospendere i contratti inferiori all'anno e quelli amministrati a libro matricola.

Art. 10 - Cessazione di rischio

a. Per distruzione o esportazione del motoveicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva del motoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

b. Per demolizione del motoveicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del motoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del motoveicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e l'Impresa rimborsa in ragione di 1/360 la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopra indicata, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell'archivio nazionale, il rimborso viene determinato unicamente nell'ipotesi di demolizione certificata. Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data di sospensione. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al motoveicolo demolito, distrutto od esportato sia reso valido per un altro motoveicolo di sua proprietà, l'Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo motoveicolo. Qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all'emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto.

Art. 11 - Attestazione dello stato di rischio

11.1 – RILASCIO

Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stato stipulato il contratto, l'Impresa, inoltra al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l'attestazione sullo stato del rischio con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione, unitamente alla comunicazione prevista all'art. 6. In caso di richiesta del Contraente, per il rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio, effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 134 – comma 1- bis del

Codice delle Assicurazioni Private, l'Impresa, entro quindici giorni da tale richiesta, rilascia l'attestato sullo stato del rischio relativo all'ultima scadenza contrattuale conclusasi, con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

11.2 - Rilascio dei duplicati

Nel caso in cui l'attestazione sullo stato del rischio non sia pervenuta al Contraente, ovvero di deterioramento o smarrimento della stessa, l'Impresa, entro quindici giorni dalla richiesta del Contraente, ne rilascia un duplicato.

Analoga procedura verrà applicata dall'Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da:

- proprietario diverso dal Contraente;
- usufruttuario;
- acquirente con patto di riservato dominio;
- locatario in caso di locazione finanziaria.

Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

11.3 - Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio

L'attestazione contiene:

- a. la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- b. il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se si tratta di Contraente persona giuridica;
- c. il numero del contratto di assicurazione;
- d. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- e. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- f. l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
- g. gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- h. la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva riferita all'Impresa e la corrispondente classe di conversione universale (CU) nel caso il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione,
- i. i dati della targa del motoveicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero,

quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del motoveicolo assicurato

I. la firma dell'assicuratore.

Il Contraente, all'atto della stipulazione del contratto con altra Impresa, consegna l'attestazione sullo stato del rischio. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrare con "libro matricola", l'Impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".

11.4 - L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- a) cessazione della garanzia nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
- b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
- e) cessione del contratto per alienazione del motoveicolo assicurato.

Con periodo di osservazione concluso, per i punti a) e d) l'Impresa invia al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio, nelle modalità previste al punto 11.1.

Art. 12 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. **143 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209** e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Inoltre, ai **sensi dell'art. 135 del D.Lgs.** la denuncia deve contenere i dati anagrafici (Nome cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e il Codice Fiscale del conducente del motoveicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del motoveicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e **l'indicazione** delle Autorità intervenute. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. **Nel caso di sinistro occorso in Italia con automobilista straniero in possesso di Carta Verde, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata**

all'UCI (Ufficio Centrale Italiano – Corso Sempione 39 – 20145 Milano). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si applica l'art. 1915 del Codice Civile per l'omesso avviso di sinistro.

Art. 12.1 - Incidenti stradali con controparti estere

a) risarcimento dei danni subiti in Italia:

I soggetti residenti in Italia, in caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all'estero, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica Italiana.

Per richiedere il risarcimento dei danni subiti, inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando i seguenti dati:

- Nazionalità e targa del veicolo estero
- Caratteristiche tecniche del veicolo estero
- Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
- Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
- Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
- Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
- Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località
- Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile
- Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
- Descrizione dell'incidente

b) risarcimento dei danni avvenuti all'estero, causati da un veicolo immatricolato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo.

- Nel caso di incidente accaduto in uno degli Stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i soggetti danneggiati possono agire direttamente contro l'Impresa di Assicurazione che copre la Responsabilità civile del responsabile.

c) risarcimento dei danni avvenuti all'estero, subiti in uno degli stati dello spazio Economico Europeo, a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.

Il soggetto che ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 0685796334 - www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli

Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero. (Esempio: Incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).

Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purchè il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde. (Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

Art. 13 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 14 - Proroga del contratto - Periodo di tolleranza

Il contratto di assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione di anno e si risolve automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta, fermo restando che l'Impresa manterrà operanti le garanzie fino alle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di ulteriori 15 giorni viene meno alla data di efficacia di una eventuale nuova polizza stipulata con la medesima Impresa o con altra impresa assicurativa a copertura del medesimo rischio.

Fermo quanto sopra, l'Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di assicurazione, di anno in anno, una proposta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità comunicando l'approssimarsi della scadenza contrattuale e il premio da versare per la proroga della Polizza. Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, recandosi presso un intermediario incaricato dall'Impresa al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamento del premio con le modalità indicate dall'intermediario stesso. Effettuando il pagamento del premio entro la scadenza del contratto in corso con le modalità indicate dall'intermediario, fermo restando il periodo di tolleranza previsto dal comma che precede, il Contraente accetta la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la cessazione della Polizza a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per il furto del motoveicolo

In caso di furto del motoveicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del

locatario in caso di locazione finanziaria, **l'assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.** Il contratto è risolto ed il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità. A deroga dell'art. 1896, primo comma, secondo periodo del codice civile, l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio riguardante il residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art. 16 - Foro competente - Mediazione

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ove previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, esperire il tentativo di Mediazione nei modi e nei termini previsti da tali norme. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l'Impresa e il Contraente o l'Assicurato, di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 17 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 19 - Competenza per i reclami stragiudiziali

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale,21 - 00187 ROMA. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria e speciali (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio)

Premessa

L'assicurazione dei rischi indicati nelle **Condizioni Aggiuntive** che seguono è regolata dalle **Condizioni Generali di Assicurazione**, ad eccezione degli **Artt. 2, secondo comma, 8 e 17**, nonché per quanto non previsto da tali **Condizioni Generali**, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate **Condizioni Aggiuntive** e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del C.d.A.

A. Motoveicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B. Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozze date a noleggio con conducente

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati; rimangono comunque esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

D. Rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2 mesi dalla data del sinistro; **è tuttavia facoltà dell'Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione.**
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

F. Bonus/Malus

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel “periodo di osservazione” definito al comma seguente: per i Ciclomotori, Motocicli e Motocarrozette, si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti, determinate secondo le tabelle seguenti.

TABELLA 1		
Coefficienti applicabili al settore V Ciclomotori, Motocicli e Motocarrozette		
Classi di merito 1 – 18 UBI / CU	Variazione percentuale in diminuzione del premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe assegnata	Coefficienti di determinazione del premio con evoluzione bonus/malus
1	-4,00%	0,48
2	-5,66%	0,50
3	-5,36%	0,53
4	-9,68%	0,56
5	-6,06%	0,62
6	-5,71%	0,66
7	-5,41%	0,70
8	-5,13%	0,74
9	-4,88%	0,78
10	-6,82%	0,82
11	-6,38%	0,88
12	-6,00%	0,94
13	-16,67%	1,00
14	-14,29%	1,20
15	-22,22%	1,40
16	-28,00%	1,80
17	-16,67%	2,50
18		3,00

- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura:
- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito risultante dalla sottoriportata TABELLA 2:

TABELLA 2		
Situazioni possibili	Classe di assegnazione	Documenti necessari
Situazioni possibili applicabili alla stessa tipologia di veicoli e riferite a tutti gli appartenenti al Nucleo Familiare se non diversamente specificato		
Motoveicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus.	Classe di assegnazione CU risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe UBI come da tabella 3A.	Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ed eventuale dichiarazione di non circolazione.
Motoveicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus.	Classe di assegnazione CU, risultante nell'attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CU / UBI determinata come da tabella 3 A.	Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia ed eventuale dichiarazione di non circolazione.
Motoveicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o registrato per la prima volta nell'Archivio Nazionale dei veicoli.	Classe CU 14 - Classe UBI 14	Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione.
Motoveicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o registrato per la prima volta dopo voltura nell'Archivio Nazionale dei veicoli.	Classe CU 14 – Classe UBI 14	Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione ovvero appendice di cessione del contratto.
Ciclomotore assicurato per la prima volta dopo il passaggio di proprietà, non registrato nell'Archivio Nazionale dei veicoli.	Classe CU 14 – Classe UBI 14	Certificato di idoneità, dichiarazione del passaggio di proprietà ai sensi degli artt. 1892 e 1893 ovvero appendice di cessione del contratto.

<p>Motoveicolo di proprietà di Persona Fisica immatricolato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: a) in aggiunta ad altro motoveicolo attualmente assicurato, che abbia conseguito l'attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere ma che abbia conseguito l'ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza.</p>	<p>D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dall'ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito.</p>	<p>Ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni, riferito ad altro motoveicolo di proprietà del componente il Nucleo Familiare. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero appendice di cessione del contratto del nuovo da assicurare.</p>
<p>Motoveicolo già assicurato all'estero. Motoveicolo di proprietà di Persona Fisica o del coniuge in regime di comunione dei beni.</p>	<p>Classe CU 14, o la classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.</p>	<p>Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà.</p>
<p>Motoveicolo già assicurato all'estero. Motoveicolo di proprietà di Persona Fisica da assicurare: a) in aggiunta ad altro Motoveicolo attualmente assicurato, che abbia conseguito l'attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere ma che abbia conseguito l'ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza.</p>	<p>D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.</p>	<p>Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà.</p>
<p>Motoveicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto UBI Assicurazioni già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito.</p>	<p>Classe di merito CU / UBI risultante dall'ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito per il medesimo Motoveicolo.</p>	<p>Dichiarazione dell'incaricato alla vendita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà e l'ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni.</p>
<p>Motocicli, ciclomotori e motocarrozette, assicurati in sostituzione in corso d'anno di veicoli di diverso settore.</p>	<p>Classe CU / UBI risultante dall'attestato di rischio di UBI Assicurazioni ovvero della precedente Compagnia che comunque non potrà essere inferiore (per i veicoli indicati in tabella) a quella CU indicata per il corrispettivo anno di stipula.</p>	<p>Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione/proprietà. Ovvero attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia.</p>
<p>Anno di stipula</p>		<p>Motocicli, ciclomotori e motocarrozette</p>
<p>2007</p>		<p>7</p>
<p>2008</p>		<p>6</p>
<p>2009</p>		<p>5</p>
<p>2010</p>		<p>4</p>
<p>2011</p>		<p>3</p>
<p>2012</p>		<p>2</p>
<p>2013</p>		<p>1</p>
<p>2014</p>		<p>1</p>
<p>2015</p>		<p>1</p>

TABELLA 3A

Per motoveicoli mancanti della classe di merito di conversione universale (CU)

Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità progressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento n. 2590 dell' 8 Febbraio 2008).

a) Con riferimento alla classe d'ingresso 14^a si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo **pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale**.

Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, **pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale**, provocati nell'ultimo quinquennio (compreso l'anno in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

TABELLA 4

classe di collocazione CU / UBI in base ai sinistri osservati

classi di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Regole evolutive comuni previste dal provvedimento CIP 5 Maggio 1993

4) L'ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, **nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato** (vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero) **o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del motoveicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente** (ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

La classificazione del nuovo contratto, è effettuata nei seguenti termini:

- a) Nel caso di consegna dell'attestato sullo stato del rischio in corso di validità, congiunta ai documenti comprovanti la mancata circolazione nei casi sopra indicati, **per assicurare il medesimo motoveicolo, altro motoveicolo di medesima proprietà ovvero per motoveicolo di I^a immatricolazione o voltura al P.R.A., mantenimento della classe di assegnazione CU/UBI riportata nell'attestato stesso.**
 - b) Nel caso di mancata o parziale consegna dei documenti citati al precedente punto a), per assicurare un nuovo motoveicolo di I^a immatricolazione o Voltura al P.R.A., **assegnazione nella classe di merito 14 della TABELLA 1;**
 - c) Nel caso di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio con validità scaduta, e congiunta dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile per assicurare il medesimo motoveicolo indicato nell'attestato, **assegnazione nella classe di merito 14 della TABELLA 1;**
 - d) Nel caso di mancata o parziale consegna dei documenti citati al precedente punto c), per assicurare il medesimo motoveicolo del contratto sospeso e non riattivato entro il termine contrattualmente previsto di sospensione, o per mancato utilizzo del motoveicolo al rinnovo, **assegnazione nella classe di merito 18 della TABELLA 1;**
 - e) Nel caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciato da altra Impresa, all'atto della stipula di nuovo contratto, **assegnazione nella classe di merito 18 della TABELLA 1.**
- 5) Per l'annualità successiva a quella della stipulazione, la classe di merito è assegnata in base alla TABELLA 4 delle regole evolutive, a seconda che l'Impresa, per sinistri con accertata responsabilità principale, abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione pagamenti, anche a titolo parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, il contratto non subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri con responsabilità del conducente del motoveicolo assicurato. Ai fini della variazione della classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata, che darà luogo all'applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di cinque anni. La mancanza di risarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, considera il contratto immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

- 6) Nel caso che il contratto si riferisca a motoveicolo già assicurato, nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo, considerato a tutti gli effetti regolare attestazione sullo stato del rischio, ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito CU o classe interna UBI cui questo ultimo contratto era stato assegnato. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 5 anni, si applicano le disposizioni del quarto comma – lettera c). Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con "franchigia fissa ed assoluta", ed il contratto non riporta la classe CU, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della TABELLA 1 ed il contratto è assegnato a questa classe.
- 7) Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- 8) **L'assegnazione alla classe di merito 18** effettuata ai sensi delle disposizioni del quarto comma – lettere d) e e) **è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.** L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.
- 9) Nel caso in cui il contratto si riferisca a motoveicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che ne consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus Malus come previsto dal D.L. N. 40 del 2/4/2007. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 10) Nel caso in cui il contratto si riferisca a motoveicolo assicurato presso UBI Assicurazioni o altra Impresa e rubato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU o interna UBI, risultante dall'ultima attestazione in corso di validità rilasciata, a condizione che:
- venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;
 - venga esibito il contratto di assicurazione r.c.a. stipulato con il precedente assicuratore.
- 11) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto con responsabilità principale, si procederà, all'atto della prima scadenza annuale di contratto successiva al pagamento anche a titolo parziale del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati al comma 5) e applicazione della TABELLA 4.

- 12) E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella nelle seguenti modalità:
- a) **qualora il sinistro NON rientri nella convenzione CARD**, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
 - b) **qualora il sinistro RIENTRI nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA (www.consap.it), ovvero al proprio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell'assicurato la richiesta suddetta.**
- 13) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia cambio di settore, sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- 14) La sostituzione del motoveicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del motoveicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto del motoveicolo assicurato il proprietario può beneficiare, con le modalità previste dal quarto comma – lettera a), per altro motoveicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, della classe di merito maturata; qualora la polizza sia resa valida presso altro assicuratore, l'Impresa, su richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare entro 15 gg. l'attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.
- 15) **L'assicurazione, per il motoveicolo rubato e ritrovato, è priva di efficacia dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia del furto alle Autorità, come previsto dall'art. 15) - Risoluzione del contratto per furto del motoveicolo.**
Il proprietario provvede, nelle modalità previste al quarto comma – lettera a) **all'obbligo dell'assicurazione prima di porre in circolazione il motoveicolo, ai sensi dell'art. 122 Codice delle Assicurazioni Private.**
- 16) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del motoveicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza

L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario e/o del conducente del veicolo indicato in polizza – autorizzato da proprietario se persona diversa nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'Art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285.

I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde La validità dell'assicurazione per il veicolo descritto nella Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore - Carta Verde, all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull'assicurazione stessa. L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni e cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'uso del documento al di là della data di cessazione della polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.

PARTE II

Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale

(Esclusa la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e la Garanzia 5 Assistenza " Noproblem")

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché l'annullamento del contratto, ai sensi degli artt 1892,1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del Premio - effetto della Copertura assicurativa

Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.

La Copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rilasciare le quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa.

Art. 2.1 - Modalità di pagamento del Premio

Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E' concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.

Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie descritte nella Parte II della Polizza.

Qualora la Polizza preveda il frazionamento del premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l'intero anno.

Le Coperture assicurative oggetto della presente Polizza, verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di Polizza,

con condizioni di Premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo Premio almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il Premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di contratto comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art.1901, secondo comma, del C.C.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa, con preavviso di trenta giorni, possono recedere da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 7 - Rinnovo del contratto

a) Tacito rinnovo

Salvo quanto previsto all'art. 3, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari a un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

b) Senza tacito rinnovo

A deroga dell'art. 7 "Rinnovo del contratto – punto a) Tacito rinnovo", il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 8 - Variazione del Rischio - Alienazione del Motoveicolo

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di alienazione del Motoveicolo identificato nel contratto:

a. seguita da sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo Motoveicolo; dal momento dell'alienazione l'Assicurazione non è più valida per il Motoveicolo alienato e diviene valida per il nuovo Motoveicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall'ora di accettazione di questo;

b. non seguita da sostituzione con altro, il Contraente deve darne comunicazione immediata all'Impresa; in caso di mancata comunicazione il Contraente rimane obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. L'Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non avrà sottoscritto l'appendice di cessione del contratto a suo nome, l'Assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'eventuale sottoscrizione della suddetta appendice ed il contratto, comunque, si estinguerà alla sua naturale scadenza.

L'Impresa, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, vale quanto previsto dagli artt. 1897, 1898 del C.C.

Art. 9 - Variazione nella persona del Contraente

Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi all'Impresa, la quale, nei trenta giorni successivi, ha la facoltà di recedere, da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza, con preavviso di quindici giorni, mettendo a disposizione del Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa della stipulazione di altre Polizze per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente Assicurazione. L'Impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.

Art. 11 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in caso di Sinistro avvenuto:

a. per i Veicoli a motore: nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate;

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Foro competente - Mediazione

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ove previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, esperire il tentativo di Mediazione nei modi e nei termini previsti da tali norme.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l'Impresa e il Contraente o l'Assicurato, di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

13.1 - Competenza per i reclami stragiudiziali

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto

di assicurazione è dell'IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

GARANZIA 2 – COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione

Premesso che le prestazioni che seguono sono regolate, in quanto applicabili, anche dalle stesse Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il Titolo I della GARANZIA 1 Responsabilità Civile verso Terzi, l'Assicurazione si estende anche ai punti che seguono:

15.1 - Responsabilità civile dei trasportati

L'Assicurazione comprende, nei limiti dei massimali indicati in Polizza, la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del Motoveicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al Motoveicolo stesso.

15.2 - Danni provocati dai figli minori

L'Impresa nei limiti dei massimali indicati in Polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi, ai sensi del 1 comma dell'art. 2048 C.C., a seguito della circolazione del Motoveicolo assicurato, purchè avvenuta all'insaputa dell'Assicurato stesso.

15.3 - Spese di dissequestro

L'Impresa assicura, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, l'assistenza legale per la procedura di dissequestro del Motoveicolo assicurato, che sia stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla circolazione.

15.4 - Danni per soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per eliminare i danni da imbrattamento del Motoveicolo assicurato, conseguenti all'opera di trasporto e/o soccorso di persone vittime di incidente stradale.

15.5 - Collisione con veicoli non assicurati

L'Impresa, in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identificato con targa ma non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, provvede al risarcimento dei danni cagionati al Motoveicolo indicato in Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto accaduto. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 C.C. con il limite di € 5.000.

15.6 - Ricorso Terzi

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di Incendio,

Esplosione e Scoppio del Motoveicolo indicato in Polizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi di Legge.

L'Assicurazione è prestata sino a concorrenza di € 260.000 per Sinistro.

Sono comunque esclusi:

- a. i danni da inquinamento dell'ambiente, cioè conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del proprietario del Motoveicolo. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell'Impresa.

GARANZIA 3 - INCENDIO E FURTO

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione nonchè gli Accessori non di Serie e/o Optional a seguito di:

- a. Incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- b. Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati al Motoveicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Motoveicolo stesso.

Sono altresì compresi i danni subiti dal Motoveicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.

Art. 16.1 - Valore da assicurare

Per i motoveicoli, il valore da assicurare dovrà essere desunto dalle pubblicazioni Eurotax; per i motoveicoli di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax "giallo", mentre per i motoveicoli usati si farà riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax "giallo" ed Eurotax "blu". In caso di Assicurazione di Accessori non di Serie, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.

Art. 16.2 - Adeguamento del valore assicurato

In occasione della prima scadenza annuale e **su specifica richiesta del Contraente**, l'Impresa, con le modalità previste al precedente art. 16.1, si impegna ad adeguare il valore del motoveicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 3.

Art. 17 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;

- b. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c. i danni determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Motoveicolo assicurato;
- d. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonchè quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e. il furto e i danni derivanti da Furto, nel caso di motoveicoli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- f. il furto e i danni derivanti dal Furto se non avvenuto congiuntamente al Motoveicolo, per gli "Accessori di Serie", "Accessori non di Serie", "Optional", parti di ricambio o singole parti del Motoveicolo, se non incorporati allo stesso.

Art. 18 - Scoperto a carico dell'Assicurato

Salva diversa pattuizione, in caso di Furto, Rapina o Estorsione, l'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:

**MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE
CICLOMOTORI**

15% con il minimo di € 206

15% con il minimo di € 206

Art. 19 - Deroga allo Scoperto

La deroga allo Scoperto non è applicabile ai motocicli, ciclomotori e motocarrozette.

Art. 20 - Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del Motoveicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra l'Assicurato e l'Impresa secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo cos' ottenuto verrà ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'Indennizzo precedentemente pagato.

GARANZIA 4 - TUTELA LEGALE

Per qualsiasi informazione contattare il n° **02.49980500** oppure inviare una e-mail all'indirizzo ***ufficio.tutela.mi@ubiassicurazioni.it***.

Art. 21 - Massimale di polizza

Le garanzie previste vengono prestate fino al massimale indicato nel modulo di polizza per singolo sinistro, senza limite per anno assicurativo.

Art. 22- Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati all'art. 22.2 (Rischi assicurati).

Tali oneri sono:

- 1 le spese per l'intervento di un Legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- 2 le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e di Periti purchè scelti in accordo con l'Impresa;
- 3 le spese per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500,00=;
- 4 le spese per l'IVA relative all'attività di Avvocati o Consulenti Tecnici, qualora il Contraente non sia autorizzato alla detrazione di imposta;
- 5 le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
- 6 le spese di giustizia, quali ad es. contributo unificato, tassa di registro, ecc;
- 7 le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da UBI Assicurazioni S.p.A – Ufficio Tutela Legale -, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- 8 spese processuali nel procedimento civile, così come liquidate in sentenza.

E' garantito l'intervento di un solo Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 26.2 (Libera scelta del Legale).

Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi in un luogo diverso da quello di residenza dell'Assicurato, le spese, i diritti della sola di domiciliazione di un Avvocato iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente, saranno a carico dell'Impresa nel limite di € 1.000,00.

Art. 22.1 - Assicurati

Le garanzie previste dall'art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione - vengono prestate a favore: del proprietario, del locatario in base ad un contratto di leasing, del conducente autorizzato, *per fatti e/o eventi connessi alla circolazione del motoveicolo indicato in polizza.*

Art. 22.2 - Rischi assicurati

La garanzia assicurativa vale per:

- 1 azione di recupero danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente

- per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni nonché per i casi di cui agli artt. 126, 151, 152, 153 e art. 298 D.Lgs. 209/2005;
- 2 azione di recupero danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in cui opera la procedura di "Risarcimento Diretto" di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dall'Impresa ai sensi dell'art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo (quali l'attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall'Impresa;
 - 3 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni al motoveicolo assicurato, alle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
 - 4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
 - 5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, l'Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La garanzia opera in deroga all'art. 22.3 punto 5 – Delimitazioni.
 6. azione di recupero di danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi di cui agli Artt. 126, 151, 152, 153 e Art. 298 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
 - 7 assistenza nei procedimenti di dissequestro del motoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; prestazione questa non cumulabile con altre garanzie previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 15.3 – Spese di dissequestro);

Art. 22.3 - Delimitazioni

L'assicurazione non è operante:

1. **se il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del motoveicolo, oppure se il motoveicolo viene utilizzato in difformità alle prescrizioni risultanti dalla carta di circolazione oppure, se circolante senza la prescritta revisione, se il motoveicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA salvo che l'Assicurato, alla guida del motoveicolo, purchè non proprietario, fornisca dimostrazione di non essere a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al D. Lgs. Nr. 209/2005;**
- 2 **per la conduzione di motoveicolo sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.) di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) e/o psicotrope;**
- 3 **in presenza di accertata violazione dell'art. 189 N.C.d.S. (Comportamento in caso di incidente), salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione dal procedimento penale instauratosi;**
- 4 **per le azioni di recupero dei danni tutti subiti dal/dai trasportati sul motoveicolo assicurato;**

- 5 per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato
- 6 in materia fiscale ed amministrativa (a titolo esemplificativo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);
- 7 in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- 8 per controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terrorismo, terremoto, sciopero o serrate. La garanzia è invece operante qualora l'Assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
- 9 per controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, batteriologiche o chimiche;
10. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
11. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene condannato in sede penale anche non definitivamente;
12. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o di aeromobili;
13. per controversie di natura contrattuale.

L'assicurazione non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

Art. 23 - Limiti territoriali

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata dall'Impresa.

Art. 24 - Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, salvo diversa indicazione. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al *sinistro/caso assicurativo* si protragga attraverso più atti successivi, il *sinistro/caso assicurativo* stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per inizio del *sinistro/caso assicurativo* si intende il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento o il momento in cui l'assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti ma, il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro, produzione delle prove e allegazione dei documenti necessari per la prestazione assicurativa

Se l'Assicurato richiede l'attivazione della garanzia assicurativa, deve:

- 1 **informare immediatamente, in modo completo e veritiero, l'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure l'Ufficio Tutela Legale**

dell'Impresa del sinistro/caso assicurativo, fornendo una precisa descrizione dei fatti che hanno originato la controversia stessa, nonché gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari alla ricostruzione della vicenda;

- 2 comunicare il nominativo del Legale** che intende incaricare per la tutela dei suoi interessi fornendo ogni informazione completa e veritiera indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato inoltre, è tenuto a regolarizzare, a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali, certificati medici) per la gestione del sinistro/caso assicurativo. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa – Ufficio Tutela Legale -, entro 5 giorni, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro/caso assicurativo.

Art. 25.1 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di *sinistro/caso assicurativo*, l'Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati all'art. 25.2 (Libera scelta del Legale). La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l'autorizzazione dell'Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 25 **l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione dell'Impresa – Ufficio Tutela Legale -**.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del *sinistro/caso assicurativo*, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà al pagamento del proprio arbitro; l'Impresa contribuirà a corrispondere le spese del Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall'esito della procedura arbitrale. L'Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata l'Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due accessi.

Art. 25.2 - Libera scelta del Legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, fermi restando i limiti di cui all'art. 22 e nei limiti del massimale previsto (art. 21). Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Impresa può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato ha facoltà di conferire mandato. Le modalità operative sopra esplicitate, valgono anche per la nomina di Periti, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall'Impresa.

L'Impresa non è responsabile dell'operato dei Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

Art. 26 - Recupero delle somme

Competono integralmente all'Assicurato, i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi;

competono invece all'Impresa che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate all'Assicurato giudizialmente o transattivamente.

Art. 27 - Prescrizione

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro/caso assicurativo viene denunciato all'Impresa decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza (Art. 2952 Il comma – Codice Civile).

Art. 28 - Oneri fiscali

Le spese di bollo, le tasse, le imposte e i contributi conseguenti alla prestazione della presente garanzia sono a carico dell'Assicurato anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

GARANZIA 5 – ASSISTENZA SEZIONE I – ASSISTENZA AUTO PLATINUM

Definizioni particolari di sezione

ASSICURATO: la persona fisica che conduce il veicolo indicato, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.

FURTO: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GUASTO: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INCENDIO: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

INCIDENTE: qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:

- determinarne l'immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.

PRESTAZIONE: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

RAPINA: il reato previsto all'art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

VEICOLO: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada si intende il veicolo a motore di oltre 50 cc, immatricolato in Italia con targa italiana, con non più di 15 anni di vetustà, non adibito ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida.

PRESTAZIONI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

Art. 29 - Soccorso stradale

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, foratura, furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato avviamento in genere o venisse trovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall'Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 180,00 per sinistro avvenuto all'Estero.

Sono esclusi dalla prestazione:

- *le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;*
- *le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;*
- *le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).*
- *l'errato rifornimento che non comporti un guasto al veicolo.*

Art. 30 - Depannage/officina mobile

Prestazione valida solo in Italia e UE dove possibile

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale (Officina Mobile) che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- *le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;*
- *le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;*
- *le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).*

Art. 31 - Recupero fuoristrada del veicolo

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.

Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 180,00.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il massimale sopra indicato.

Sono escluse dalla prestazione:

- i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

Art. 32 - Veicolo in sostituzione

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, furto totale (con ritrovamento) o rapina per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un veicolo in sostituzione. Tale veicolo, adibito ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà reso disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi compresi il sabato e i festivi.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice*
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare*
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relative al veicolo in sostituzione*
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie*
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato*
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere accordata e autorizzata dalla Struttura Organizzativa.*

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.

Art. 33 - SOS incidente

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all'estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.

Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

Art. 34 - Consulenza medica

Qualora l'Assicurato in seguito ad incidente necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI È VERIFICATO OLTRE I 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA

Art. 35 - Spese d'albergo

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 300,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla prestazione

- ***le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.***

Art. 36 - Rientro o proseguimento del viaggio

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 300,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall'Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 500,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall'estero;
- il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto;
- il costo del noleggio dell'autovettura per un massimo di due giorni.

Sono escluse dalla prestazione:

- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);*
- *le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;*
- *le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;*
- *l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;*
- *il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo.*

Art. 37 - Recupero del veicolo riparato

Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all'estero.

Art. 38 - Autista a disposizione a seguito d'infortunio

Qualora, a seguito d'incidente, l'Assicurato abbia subito lesioni tali da non essere in grado di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell'autista.

Sono escluse dalla prestazione:

- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).*

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

PRESTAZIONI VALIDE SOLO PER SINISTRI AVVENUTI ALL'ESTERO

Art. 39 - Rientro sanitario

Qualora l'Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario (solo in Europa);
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.

Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

Sono escluse dalla prestazione:

- *le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;*
- *le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;*
- *le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;*
- *tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.*

Art. 40 - Trasporto salma

Qualora, a seguito d'incidente stradale, si verificasse il decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 2.600,00 complessivi per sinistro e per anno anche se coinvolgente più assicurati.

Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

Sono escluse dalla prestazione:

- *le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma.*

Art. 41 - Rientro con un familiare

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti:

- fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia;
- fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall'estero.

Sono escluse dalla prestazione:

- *le spese di soggiorno del compagno di viaggio.*

Art. 42 - Viaggio di un familiare

Qualora l'assicurato, o i passeggeri del veicolo, venissero ricoverati in un istituto di cura, a causa di incidente stradale, per un periodo superiore a 7 giorni, la struttura organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dei biglietti fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- *le spese di soggiorno del familiare.*

Art. 43 - Accompagnamento dei minori

Qualora, a seguito di incidente stradale, l'assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 300,00 per persona assicurata se il rientro avviene in Italia e di Euro 500,00 per persona assicurata se il rientro avviene all'estero.

Sono escluse dalla prestazione:

- *le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.*

Art. 44 - Interprete a disposizione

Qualora l'assicurato, a seguito d'incidente, venisse ricoverato, a seguito di incidente, in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la struttura organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Massimale:

I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.

Art. 45 - Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a guasto, incidente, incendio, rapina, furto o furto parziale del veicolo, la struttura organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 600,00.

Massimale:

Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 600,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione. L'importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00.

Sono esclusi dalla prestazione:

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato;*
- *i casi in cui l'assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.*

Obblighi dell'assicurato:

L'assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

Art. 46 - Anticipo cauzione penale

Qualora l'assicurato fosse arrestato o minacciato d'arresto, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la struttura organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'assicurato, la cauzione penale.

Massimale:

Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.200,00. L'importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.200,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fidejussione bancaria.

Sono esclusi dalla prestazione:

I trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato; i casi in cui l'assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

Obblighi dell'assicurato:

L'assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria,

il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

Art. 47 - Segnalazione legale

Qualora l'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.

Massimale:

Europ Assistance anticiperà per conto dell'Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all'equivalente in valuta locale di Euro 1.100,00.

Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 1.100,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie. L'importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.100,00.

Sono esclusi dalla prestazione:

- *il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.*

La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

Art. 48 - Recupero del veicolo dopo il furto o rapina

Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all'estero.

Art. 49 - Invio pezzi di ricambio

Qualora l'assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per guasto, incidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo, con spese a carico di Europ Assistance fino alla concorrenza di Euro 500,00 per anno assicurativo, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. Europ Assistance non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.

Sono esclusi dalla prestazione:

- *il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall'assicurato al suo rientro in Italia;*
- *i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;*
- *i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;*
- *i casi in cui l'assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.*

Obblighi dell'assicurato:

L'assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La struttura organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L'assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. L'assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

Art. 50 - Rimpatrio del veicolo

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto tentato o parziale, rapina tentata, avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai cinque giorni lavorativi presso un'officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la struttura organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'assicurato in Italia.

Sono esclusi dalla prestazione:

- *il costo del rimpatrio a carico di Europ Assistance se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Per valore commerciale del veicolo si intende il valore dello stesso, al momento del sinistro, come riportato sul numero di "quattro ruote" del mese di accadimento del sinistro;*
- *il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;*
- *il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle autorità di polizia locali;*
- *il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.*

Obblighi dell'assicurato:

Nel caso in cui il veicolo si trovi in paesi al di fuori dell'unione europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la struttura organizzativa.

SEZIONE II - ASSISTENZA STOP & GO

(ASSISTENZA AUTO PLATINUM + AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO)

Tutto quanto previsto alla Sezione I ASSISTENZA AUTO PLATINUM, integrato con la seguente prestazione AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO.

Art. 51 - Auto sostitutiva sul posto

(Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)

Qualora venga erogata la prestazione "Soccorso Stradale", l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione, 24 h su 24, e a chilometraggio illimitato, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell'Assicurato non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, ovvero il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l'autovettura, l'erogazione della prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- consegna dell'autovettura presso l'officina di destinazione del soccorso stradale;
- messa a disposizione di un'autovettura presso il rent a car indicato dalla Struttura Organizzativa. Europ Assistance rimborserà all'Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere il rent a car, fino al limite massimo di Euro 100,00 per sinistro.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 giorni consecutivi. Durante il periodo del fermo del veicolo, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della Casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i massimali in giorni sopra previsti, il noleggio potrà essere prolungato per il periodo indicato nella certificazione e comunque fino ad un massimo di 4 giorni.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà aver compiuti 21 anni e dovrà fornire alla Società di autonoleggio:

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso il Rent a Car che ha fornito l'autovettura sostitutiva.

Il massimale complessivo delle prestazioni Autovettura in sostituzione in Italia e Stop&Go non potrà superare i 7 giorni.

Sono escluse dalla prestazione:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato mediante carta di credito;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.**

Inoltre, la prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;**

- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di assistenza, la struttura organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la struttura organizzativa al numero:

Dall'Italia 800.046428

Dall'Italia o dall'estero (+39) 02.58.28.69.54

si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della polizza/fascia tessera;
(fascia tessera per Assistenza Auto Platinum – UBIA)
(fascia tessera per Assistenza Stop & Go - UBIF)
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la struttura organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia s.p.a. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'assicurato e a tal fine necessita ai sensi del d. Lgs. 196/03 (codice privacy) del suo consenso. Pertanto l'assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'informativa al cliente per il trattamento dei dati personali ricevuta.

Per informazioni sulla polizza è possibile contattare dall'Italia il numero verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Norme che regolano i sinistri

CONCERNENTI LE GARANZIE 2 - 3

Art. 52 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell'Impresa, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenute in adempimento a tali obblighi sono a carico dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, a norma dell'art. 1915 C.C.

L'Assicurato deve inoltre:

- c. in caso di Furto, Rapina, Estorsione, Incendio od Esplosione non accidentale, farne immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrare copia alla Direzione dell'Impresa;
- d. astenersi dall'effettuare alcuna riparazione, salvo quelle sommarie ed urgenti necessarie al ricovero del Motoveicolo, senza preventivo consenso da parte dell'Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla denuncia del Sinistro;
- e. in caso di Sinistro che interessi la garanzia Ricorso terzi, punto 15.6, fornire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all'acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
- f. in caso di Furto totale o di distruzione del Motoveicolo, produrre il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di motoveicolo non iscritto al P.R.A., e le chiavi del motoveicolo stesso;

Art. 53 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l'Assicurato e l'Impresa, ovvero, quando uno di questi lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato stessi. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:

- a. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonchè verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 52;

- b. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonchè di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 54 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato

In caso di Sinistro - escluso l'incendio - liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell'Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo rateo di Premio spettante all'Impresa stessa.

Art. 55 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno viene determinato dalla differenza fra il valore che il motoveicolo e le sue parti avevano al momento del sinistro determinato con riferimento alla quotazione media tra Eurotax Due Ruote "giallo" ed Eurotax Due Ruote "blu", ed il valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi; per i motoveicoli non riportati nella "Valutazione Usato" di "Eurotax Due Ruote, si farà riferimento alle pubblicazioni di mercato.

Per motocicli, ciclomotori e motocarrozzette, l'ammontare del danno viene determinato nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del motoveicolo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:

- a. in caso di perdita totale;** entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d'acquisto, oppure al valore di listino Eurotax Due Ruote "giallo";
- b. in caso di danno parziale (fatta eccezione per pneumatici e batterie):** entro un anno dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la somma assicurata non risulti inferiore al valore commerciale al momento del sinistro, determinata dalla quotazione media tra Eurotax Due Ruote "giallo" ed Eurotax Due Ruote "blu". In ogni caso se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Motoveicolo aveva al momento del Sinistro, l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile), tale regola non verrà applicata nel caso in cui la garanzia sia prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", o il minore valore assicurato sia comprovato da una fattura d'acquisto. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 56 - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Motoveicolo danneggiato, nonchè di sostituire il Motoveicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Motoveicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 57 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo, quando l'Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all'Art. 56, è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della liquidazione, sempreché l'Assicurato abbia prodotto in caso di Furto totale o di distruzione del Motoveicolo, la documentazione di cui all'Art. 52.

CONCERNENTI LA GARANZIA 5

Art. 58 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - Richiesta di assistenza

In caso di sinistro, l'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisce in sua vece, deve attenersi alle **“Istruzioni per la richiesta di assistenza”** alla pagina 50 di 54.

Prospetto tipo per la formulazione della richiesta di risarcimento ai sensi dell' art. 143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209

RACCOMANDATA A.R.

Alla Soc.
(Direzione generale)

All'Ispektorato sinistri
Della società
(Ufficio incaricato del luogo di domicilio
del danneggiato)

Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell' art.143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario dell' autoveicolo (tipologia, modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di accadimento).

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo (tipologia del veicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n.....se conosciuta).

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell' allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a firma(indicare se singola o congiunta).

In alternativa al modulo Ca, inserire la frase seguente:

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento) del danno e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle even- Si invita codesta società a procedere all' accertamento e alla quantificazione dei danni pre- danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore .. alle ore scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell' arco dell' orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo Previo appuntamento telefonico al n.....

tuali lesioni subite).sando che le cose

In caso di lesioni:

Poichè dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig.(nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

-la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)

-la quantificazione della inabilità permanente subita

-se il danneggiato abbia diritto a percepire l' indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Si informa sin d' ora che, in assenza di comunicazione dell' offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all' offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all' IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - affinché possa procedere all' irrogazione delle relative sanzioni.

FIRMA

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA



UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. - 20132 Milano - Via Tolmezzo, 15 - tel. 02.49980.1 - Fax 02.49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, n. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).